



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, 17 – 38027 MALE' (TN)
Tel. 0463/901103 – Fax. 0463/901116
Cod. Fisc. 00378700223

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
E-MAIL ragioneria@comunemale.it

COPIA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 38/RAG

DEL 14.04.2014

* * * * *

**OGGETTO: PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UNA FOTOCOPIATRICE
MARCA XEROX PER IL SERVIZIO FINANZIARIO DAL 01.05.2014 AL
FINO AL 30.04.2015.
CIG Z3E0ECB008**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione del Settore Finanziario n. 28 dd. 24.02.2010 con la quale si provvedeva a sottoscrivere l'opzione contrattuale per il noleggio full-service di una fotocopiatrice multifunzionale e dei servizi connessi usufruendo della "Convenzione per il noleggio full-service di macchine fotocopiatrici digitali e connessi per le Pubbliche Amministrazioni" (Convenzione Fotocopiatrici 15), approvando la proposta di noleggio per 48 mesi di una fotocopiatrice con le caratteristiche tecniche di seguito riportate- marca XEROX - modello Workcentre 5655V FTN + 498K17620

- Tipologia: Con supporto da terra (carrello)
- Velocità di copiatura: 55 copie/minuto

- Tecnologia di stampa: Laser
- RAM complessiva installata: 1384 MB
- Formato max originali e copie: Max A3
- Alimentatore automatico originali per il fronte-retro: 100 fogli
- Fronte-retro automatico dell'originale e della copia
- Numero cassette forniti (in linea): 4
- Totale carta alimentata da cassette: 4.600 fogli complessivi
- Formati carta alimentati da cassette: dall'A5 all'A3
- Fascicolazione elettronica: SI
- Bypass: 100 fogli
- Grammatura carta: 60-216 gr/mq
- Hard Disk: 80 GB
- Interfacce: ETHERNET 10 base - T100 Base - TX, USB
- Velocità scansione: 60 immagini/minuto"

Verificato che il servizio comprendeva i seguenti servizi:

- Consegna, Installazione e Disinstallazione;
- Manutenzione ed Assistenza;
- Call Center;
- Fornitura materiali di consumo;
- Ritiro e smaltimento materiali di risulta;
-

Vista la scadenza imminente del contratto prevista per il 30.04.2014, si ravvisa la necessità di provvedere al rinnovo del servizio in parola.

Richiamato l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni, che ha attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze la funzione di stipulare convenzioni quadro, in base alle quali le imprese fornitrici si impegnano ad accettare ordini di fornitura da parte di possibili amministrazioni con condizioni e prezzi stabiliti;

Tenuto conto che l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 conferisce a CONSIP Spa il compito di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché per le restanti pubbliche amministrazioni.

Visto l'art. 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 ai sensi del quale per l'acquisto di beni e servizi le province, i comuni, le comunità montane e consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni.

Ricordato inoltre l'art. 1, comma 450 della legge 296/2006 modificata dalla legge 94/2012 recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica che cita: "...*le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs 30/03/2001 n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A., ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 del D.P.R. 207/2010.*".

Richiamato l'articolo 1 del D.L. 95/2012 (cosiddetto "Spending review"), così come modificato dalla legge di conversione n. 135 del 07.08.2012, che ha introdotto, a carico delle Amministrazioni pubbliche, ulteriori e più stringenti obblighi in materia di approvvigionamenti di beni e servizi tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.a., ed in

particolare prevede che *”... i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. ...”*.

Rilevato in data odierna sul sito web di CONSIP S.p.a. e sulla piattaforma provinciale MERCURIO l’assenza di una convenzione attiva per il servizio cui l’Amministrazione comunale intende dotarsi.

Verificato inoltre che le offerte per il servizio di noleggio di fotocopiatrice proposte sul mercato elettronico sono incompatibili alle esigenze dell’Amministrazione in ordine o alla durata del contratto o al numero di apparecchiature proposte per lotto o alle specifiche tecniche minime.

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1392 di data 11.07.2013 che autorizza *“qualora un certo bene o servizio non sia acquisibile tramite ME-PAT, cioè non sia in esso presente, ovvero non vi sia stata alcuna risposta positiva alla richiesta di offerta rivolta agli operatori iscritti alla relativa categoria merceologica – l’acquisto effettuato al di fuori del sistema Mercurio, quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni Consip S.p.a.”*.

Rilevato come, per le motivazioni sopra esposte, sia stata interpellata, la ditta Xerox s.p.a. con sede in Sesto San Giovanni, viale Edison, civ. 110, P.I. 00747880151, attualmente incaricata, chiedendo la proroga del servizio alle stesse condizioni e per il periodo indicativo di un anno, evidenziando come lo stesso sia condizionato all’eventuale pubblicazione di una convenzione, in relazione alla quale sono previsti effetti risolutivi del rapporto.

Accertato che la ditta ha dato riscontro con comunicazione, ns. prot. n. 3600 di data odierna, confermando la prosecuzione del rapporto per un importo di Euro 60,00.- più iva 22% mensili, alle stesse condizioni della Convenzione Fotocopiatrici 15 in scadenza, con fatturazione a trimestre anticipato.

Visto e considerato quanto sopra riportato, si ritiene di prorogare l’incarico alla ditta Xerox s.p.a. con sede in Sesto San Giovanni, viale Edison, civ. 110, P.I. 00747880151, per il periodo di un anno con decorrenza 1 maggio 2014 e scadenza 30 aprile 2015.

Evidenziato come la presente proroga rivesta carattere di eccezionalità e ribadito come si risolverà automaticamente in seguito alla possibile adozione di un provvedimento di adesione ad una convenzione quadro, pertanto, alla sottoscrizione del successivo nuovo contratto, dovrà ritenersi definitivamente conclusa.

Considerato che sussistono le condizioni per l’affidamento diretto, ex art. 21 della Legge Provinciale n. 23/1990, trattandosi di perfezionare un vincolo contrattuale di importo non eccedente il limite ivi stabilito.

Dato atto che il rapporto potrà intendersi perfezionato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, con riferimento alle condizioni e patti di cui al preventivo prot. nr. 3600 di data 14 aprile 2014.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, DPREg. 01.02.2005, n. 3/L, come da ultimo modificato con DPREg. 03.04.2013, n. 25.

Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni” e la L. 06.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

Visto lo statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 26 dd. 22.06.2007.

Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 1 dd. 26.02.2001.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.03.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013 e triennale 2013-2015.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale, n. 1 del 14.01.2014, esecutiva a sensi di legge, con la quale sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità nell’esercizio provvisorio del bilancio 2014 sulla base delle risultanze assestate del bilancio di previsione 2013.

D E T E R M I N A

1. Di sottoscrivere, per le motivazioni meglio in premessa esposte, con la ditta Xerox s.p.a. con sede in Sesto San Giovanni, viale Edison, civ. 110, P.I. 00747880151 la proroga del contratto di locazione full-service di una fotocopiatrice multifunzione e dei servizi connessi per il servizio finanziario, per 12 mesi al prezzo di Euro 60,00.- più iva 22% mensili.
2. Di impegnare la spesa di Euro 878,40.- al capitolo 1348 - articolo 302 - codice di bilancio 1010303 per Euro 585,60.- all’esercizio provvisorio 2014 e per Euro 292,80.- all’esercizio provvisorio 2015, sulla base del bilancio 2013, dando altresì atto che viene rispettato il limite previsto dall’art. 33 del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L ”Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”.
3. Di stabilire che l’appaltatore del servizio (identificato con il CIG Z3E0ECB008) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m
5. Di inviare copia della presente al competente Assessore.

6. Di dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 10 anni nei casi previsti dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni" e la L. 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Economico Finanziario.

Malè lì, 14.04.2014

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to - Adriana Paternoster -

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria reso ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del testo coordinato delle disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal DPREg 01.02.2005 n. 4/L.

Capitolo	1348	Codice articolo	302	Codice bilancio	1010304
Impegni contabili	n. 233/2014-6/2015				
CIG Z3E0ECB008					

Malè lì, 14.04.2014

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to - Adriana Paternoster -

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele
